



**ORDINANZA**  
**N. 49 del 27-04-2020**

**Oggetto: EMERGENZA COVID 19: RIPARTURA DELLE AREE CIMITERIALI DAL 27 APRILE 2020.**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.L. 9 marzo 2020 N. 14, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 “Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.”
- Il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
- Il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” è intervenuta consentendo l'apertura dei cimiteri ed in particolare al punto 9 del dispositivo ha disposto che “è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 32 del 13/03/2020 con la quale è stata disposta la chiusura delle aree verdi comunali e delle aree cimiteriali quali misure di contenimento della diffusione del COVID19 fino al 3 aprile 2020;

DATO ATTO che le stesse misure sono state prorogate con le successive ordinanze n. 41/2020 e 44/2020 fino al 3 maggio 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15305/17 (2) Uff. III - Prot. Civ del 10/04/2020 che ha dettato disposizioni per la gestione del settore funebre e cimiteriale che prevedeva la chiusura dei cimiteri e la sospensione di ogni attività di manutenzione degli stessi da parte di privati;

ATTESO che a seguito dell'adozione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42/2020 i Sindaci della Provincia di Verona, nel rispetto delle peculiarità di ciascun Comune, hanno deciso adottare una linea comune per l'apertura progressiva dei cimiteri da concordarsi nella videoconferenza che si è svolta alle ore 18.00 di sabato 25 aprile 2020 al fine di poter correttamente valutare tutti gli aspetti;

CONSIDERATO che la chiusura dei cimiteri era stata disposta con ordinanza sindacale e che pertanto la loro riapertura è subordinata all'adozione di un atto di revoca che detti anche le condizioni di accesso agli stessi;

RITENUTO di procedere all'apertura dei cimiteri comunali a far data da lunedì 27 aprile 2020, consentendo l'accesso alle seguenti condizioni:

- obbligo di distanziamento di un metro tra le persone;
- obbligo dell'uso di mascherina per la protezione di naso e bocca;
- obbligo di utilizzo di guanti o, in alternativa utilizzo di idoneo prodotto igienizzante per l'igiene delle mani;
- chi è sprovvisto dei dispositivi sopra elencati non può accedere alle aree cimiteriali;
- stante il perdurare della sospensione dei riti funebri, durante la sepoltura, l'area interessata deve essere temporaneamente chiusa al pubblico, consentendo l'accesso solo ai parenti stretti che dovranno rispettare le condizioni di accesso sopra indicate, evitando di formare assembramenti di persone;

VISTI:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;

### **ORDINA**

- 1) l'apertura dei cimiteri comunali a far data da lunedì 27 aprile 2020, consentendo l'accesso ai cittadini alle seguenti condizioni:
  - obbligo di distanziamento di un metro tra le persone;
  - obbligo dell'uso di mascherina per la protezione di naso e bocca;
  - obbligo di utilizzo di guanti o, in alternativa utilizzo di idoneo prodotto igienizzante per l'igiene delle mani;
  - chi è sprovvisto dei dispositivi sopra elencati non può accedere alle aree cimiteriali;
- 2) stante il perdurare della sospensione dei riti funebri, durante la sepoltura, l'area prossima al luogo di tumulazione deve essere temporaneamente chiusa al pubblico, consentendo l'accesso solo ai parenti stretti che dovranno rispettare le condizioni di accesso sopra indicate, evitando di formare assembramenti di persone;
- 3) Sono vietati gli assembramenti;
- 4) Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea dell'apertura qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;
- 5) le presenti disposizioni restano in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento o alla revoca delle limitazioni dovute all'emergenza "coronavirus";

### **AVVERTE**

le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma di legge;

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bovolone;
- inviata al Comando di Polizia Locale ed al Comando Carabinieri Stazione di Bovolone;
- Alla Prefettura di Verona

### **DEMANDA**

All'ufficio tecnico comunale l'esecuzione del presente provvedimento;

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco

*F.to Mirandola Emilietto*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)